

Titoli di credito – assegno circolare – contraffazione – concorso di colpa – fattispecie (cod. civ., artt. 1176, 1856).

A fronte del difetto di diligenza dell'intermediario nell'aver consentito l'incasso di un assegno contraffatto, la consegna del bene oggetto di compravendita in assenza delle ordinarie verifiche sulla regolarità dell'assegno presentato in pagamento (c.d. "bene emissione") interrompe il nesso causale tra la condotta dell'intermediario e il danno conseguente all'irregolarità dell'assegno stesso, configurando così un concorso di colpa tra le parti. (MDC)

FATTO

Parte ricorrente, anche a mezzo della documentazione allegata, riferisce che:

in data 04.10.2018, a seguito della vendita *on-line* di un orologio, si rendeva cessionario dell'assegno circolare non trasferibile n.***65-06 dell'importo di euro 4.800,00 , che risultava essere emesso in data 03.10.2018;

si recava dunque presso la filiale dell'intermediario resistente in Prato, unitamente all'acquirente del bene, per versare l'assegno sul proprio conto corrente. In tale occasione, chiedeva conferma a un funzionario che *"con tale mezzo di pagamento il versamento del denaro fosse sicuro"* e il funzionario lo rassicurava affermando *"la non necessità di effettuare controlli in tale senso"*;

rassicurato dal funzionario, procedeva alla consegna dell'orologio all'acquirente;

in data 09.10.2018 gli veniva comunicato che l'assegno risultava contraffatto e di conseguenza l'importo di euro 4.800,00 veniva riaddebitato sul conto corrente.

L'intermediario resistente, confermando parzialmente i fatti, eccepisce che:

- il ricorrente è stato invitato a effettuare l'operazione di versamento dell'assegno presso uno sportello bancomat, ma "egli ha insistito per procedere con il versamento in cassa";
- l'assegno circolare *de quo* non presentava vizi di contraffazione apparenti, tali da appalesare *ictu oculi* i segni della contraffazione al diligente operatore bancario;
- non vi era dunque alcuna possibilità di accertare l'invalidità del titolo e conseguentemente nessun tipo di irregolarità può essere imputata allo scrivente istituto;
- lo stesso ricorrente, nella denuncia resa innanzi alla legione dei Carabinieri solleva *"parecchi dubbi e perplessità sul Sig. ***; il sedicente acquirente, descrivendolo nei minimi particolari come persona assai trasandata, con marcato accento campano, non*

di buona presenza”; il sedicente acquirente inoltre asseriva di avere una attività a Pomezia (provincia di Roma), pur avendo un accento campano e l’assegno circolare in esame è stato emesso infatti a Scafati (provincia di Salerno);

- il ricorrente, prima di accertare una diversa modalità di regolamento dello scambio rispetto a quella usualmente utilizzata, avrebbe dovuto porre in essere maggiori controlli e cautele;
- il ricorrente avrebbe potuto attendere l’effettivo pagamento del titolo prima di consegnare il bene all’acquirente, che si è poi rivelato un truffatore, oppure pretendere il pagamento a mezzo bonifico bancario.

Parte ricorrente in sede di repliche ha eccepito che:

- l’ “essere poco curato nel vestire o avere una cadenza meridionale” non costituiscono segnali di allarme circa la non affidabilità dell’interlocutore;
- l’intermediario resistente non ha osservato, nel rapporto col cliente, l’obbligo di diligenza ex art. 1856 c.c. “qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale dell’agente consente e richiede” (cfr. Cass. 20543/2009);
 - in particolare, la circostanza che “anche su istanza del ricorrente, la Banca non abbia contattato telefonicamente l’Istituto emittente per verificare la bontà del titolo mediante il cosiddetto bene emissione è decisiva, ponendo in essere una condotta imprudente” (cfr. decisione del Collegio di Napoli n. 436/2017).

L’intermediario in sede di repliche ha richiamato integralmente il contenuto delle controdeduzioni precisando che:

- il ricorrente non ha mai richiesto né al proprio intermediario né al funzionario dell’intermediario resistente la verifica della c.d. “bene emissione” per l’assegno circolare in esame;
- anche secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, è il beneficiario di un assegno circolare il soggetto che, per essere sicuro della presenza dei fondi necessari sul conto corrente del traente l’assegno, deve effettuare la formale richiesta di certificazione “benemesso” dell’assegno, in forma scritta, tramite mail o tramite fax, per avere la prova dell’avvenuta istanza;
- in ogni caso, in assenza di richiesta di “bene emissione” l’intermediario deve verificare “la regolarità del titolo, secondo quanto è possibile rilevare da un accurato esame visivo e tattile, [...] ma non ha l’onere di compiere ulteriori accertamenti sulla validità del titolo, salvo che il cliente ne faccia espressa richiesta” (cfr. decisione Collegio di Roma n. 43/2017);
- in merito alle spese legali, non possono essere riconosciute non essendo necessaria l’assistenza tecnica poiché la questione verte su fatti non di particolare complessità.

Parte ricorrente chiede in conclusione che l’intermediario sia condannato al pagamento di Euro 4.800,00, oltre spese legali.

L’intermediario, di contro, chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta la mancanza di diligenza da parte dell'intermediario per aver consentito l'incasso di un titolo contraffatto. Conseguentemente, chiede il rimborso di una somma pari all'ammontare dell'assegno circolare apparentemente emesso in data 03.10.2018, dell'importo di 4.800,00 euro, e rivelatosi appunto falso.

Al ricorso è stata allegata copia dell'assegno.

L'intermediario, banca negoziatrice del titolo, eccepisce di aver posto in essere tutte le verifiche e le cautele necessarie, non ravvisando nel titolo indizi di falsificazione rilevabili *ictu oculi*.

Rileva inoltre: - che il ricorrente, il quale era solito commerciare privatamente in orologi di pregio, nelle precedenti occasioni “aveva preteso un bonifico bancario prima di consegnare l'oggetto, azzerando in tal modo il rischio di raggiri. Quindi era ben consapevole dei rischi di possibili truffe o raggiri derivanti dalla negoziazione di assegni circolari ed infatti fino a quel momento aveva accettato esclusivamente bonifici bancari”;

- che il ricorrente “non ha mai richiesto, né al proprio gestore ... né al funzionario [della banca negoziatrice], la verifica della c.d. “bene emissione” per l'assegno circolare in questione” e che:

Anche secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali, è il beneficiario di un assegno circolare che, per esser sicuro della presenza dei fondi necessari sul conto corrente del traente l'assegno, deve effettuare la formale richiesta di certificazione di “benemesso” dell'assegno, in forma scritta, tramite mail o tramite fax, per avere la prova dell'avvenuta istanza.

Più volte i Collegi ABF hanno affrontato il tema della responsabilità degli intermediari coinvolti nell'emissione e negoziazione di assegni mediante procedura di *check truncation*, affermando che l'adozione di siffatta procedura non può tradursi in una *deminutio* di tutela per i clienti (si vedano le pronunce *infra*) e che la responsabilità degli intermediari va esclusa solo nel caso in cui, quand'anche si fosse proceduto secondo i metodi tradizionali (ovvero per mezzo della materiale rimessione dell'assegno), l'irregolarità presente sul titolo non fosse comunque agevolmente rilevabile (si v. Collegio Napoli, decisione n. 272/18 con riferimento alla responsabilità della banca trattaria, e Collegio Roma, decisione n. 2235/16 con riferimento alla responsabilità della banca negoziatrice, entrambe *infra*).

Nel caso di specie, si riscontra un disallineamento della numerazione del titolo nelle tre diverse tipologie di scrittura: arabica, microforata e magnetica.

Al tempo stesso, alla stregua di quanto già deciso dai Collegi in fattispecie parzialmente analoghe, potrebbe essere ritenuto imprudente il comportamento di un soggetto che abbia consegnato un bene di rilevante valore, oggetto di compravendita, a un acquirente sconosciuto e prima del definitivo esito della procedura di incasso dell'assegno ricevuto in pagamento (cfr. Collegio di Bologna, decisione n. 19605/18 del 21.9.2018).

Sussiste altresì la responsabilità del cliente per aver consegnato il bene oggetto di compravendita prima delle necessarie verifiche, così interrompendo il nesso causale tra condotta dell'intermediario e danno lamentato (cfr. Collegio di Milano, pronuncia n. 5746 del 16/06/2016).

Tanto considerato, si ritiene congruo riconoscere un concorso di colpa del ricorrente, nella misura del 40%. Al ricorrente devono essere quindi restituiti Euro 2.880,00.

P. Q. M.

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l'intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell'importo complessivo di euro 2.880,00 (...omissis....).